

Comune di Sclafani Bagni (PA)

ASP DI Palermo - Servizio di Sanità Animale
Distretto di Termini ImereseORDINANZA N. 84 del 14/02/2020NUNERO DIPROT. 456 DEL 06.02.2020**IL SINDACO**

Vista la nota del Servizio Veterinario del Distretto di Termini Imerese _____ dalla quale risulta che nell'allevamento sito in Contrada Granza _____, cod. az. 069PA120 _____ si sono verificati casi di TUBERCOLOSI BOVINA negli animali di cui è proprietario/detentore la Sig.ra **SANFRATELLO Giuseppa** _____, nata a Caltavuturo (PA) _____ il 13/08/1939 _____, e in residente _____ in Via Vittorino da Feltr _____ n. 15 _____

Visto l'esito degli accertamenti diagnostici del 03/02/2020 su n. _____ animali, di cui n. 01 risultati infetti;

Visto il T.U. delle LL.SS. n. 1265 del 27.7.1934;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n° 320 dell'8.02.1954;

Visto il Decreto n° 592 del 15.12.1995 e successive modifiche ed integrazioni concernente il piano nazionale di eradicazione della tubercolosi bovina e bufalina;

Visti i DD.AA. n. 31361 del 17/3/2000 e n. 00519 del 12/4/2002 recanti misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali;

Visto il D.A. n. 6395 del 13/10/05 con il quale è stata disposta la identificazione elettronica dei bovini facenti parte degli allevamenti infetti;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute 28 maggio 2015- Misure straordinarie in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica;

Vista la circolare prot. n. 0028052 del 06.11.2015 - Dir. Gen. Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari - del Ministero della Salute- in merito alla O.M. della Salute 28.05.2015;

Visto il D.A. n° 2090 del 06.11.2013 - Misure straordinarie in materia di tubercolosi, leucosi e brucellosi bovina e ovicaprina;

Visto il DPR 317/96 concernente la istituzione dell'anagrafe delle specie zootecniche;

Visto il Regolamento CE 1760/00 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia di anagrafe bovina;

Visto il DM 31/1/02 e successive modifiche e integrazioni concernente il funzionamento dell'anagrafe bovina;

Visto il Reg. CE 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il Reg. CEE 852/04, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il Reg. CE 853/04 e successive modifiche e integrazioni, recante norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale;

Visto il Reg. CE 882/04, e successive modifiche e integrazioni, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale;

Visto il Reg. CE 1069 del 21/10/09, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

Vista la Legge 833/78 ;

Visti i D.Lgs. vi 502/92 e 517/93;

Viste le LL.RR. 30/93 e 33/94;

Visto il D.A. n° 13306 del 18.11.1994;

Considerata la necessità, più volte ribadita dalle disposizioni dell'Assessorato Reg.le della Salute, di mettere in campo azioni orientate alla eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini;

Ritenuto che al fine di accelerare l'attività di eradicazione della tubercolosi è necessario procedere ad un rapido abbattimento dei capi risultati infetti alla malattia e al frequente ricontrollo da parte del Servizio Veterinario degli allevamenti sede di focolaio;

ORDINA

Alla Sig.ra SANFRATELLO Giuseppa generalizzata in premessa, anche a ratifica delle misure già adottate dai Veterinari Dirigenti di questa ASP, di adempiere e rispettare quanto segue:

- 1) i bovini riscontrati infetti di tubercolosi bovina presso l'allevamento sopraindicato e identificati come da mod. 2/33 relativo alla prova del 03.02.2020, nonché alle prove successive previste dal piano di risanamento, sono posti sotto sequestro sanitario e devono essere isolati e tenuti separati dai capi sani;
- 2) i bovini infetti devono essere identificati con bolo endoruminale recante identificazione elettronica da abbinare a quella della marca auricolare ufficiale e devono essere abbattuti nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 15 gg. dalla data di notifica dei capi infetti da parte del Servizio Veterinario;
- 3) tutti i bovini dell'azienda sono posti sotto sequestro sanitario e devono essere identificati con bolo endoruminale recante identificazione elettronica da abbinare a quella della marca auricolare ufficiale; è vietato qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita degli stessi destinati ad immediata macellazione da rilasciare a cura del Servizio Veterinario ai sensi del D.P.R. 320/54;
- 4) i passaporti e le cedole identificative dei bovini, previste dal DPR 317/96 e dal Reg. Cee 1760/00, devono essere consegnati al Servizio Veterinario e posti sotto sequestro presso l'ufficio Veterinario del Distretto di Termini Imerese; tali passaporti e cedole saranno riconsegnati all'allevatore solo per accompagnare i bovini destinati alla immediata macellazione;
- 5) la disinfezione di locali e attrezzature;
- 6) il divieto di impiego dei pascoli dove hanno pascolato animali infetti non prima di 60 giorni dall'allontanamento degli stessi;
- 7) il trattamento delle carcasse, delle mezzene, dei quarti e dei visceri degli animali morti o comunque non destinati al consumo umano ai sensi del Reg. CE 1069/09;
- 8) la sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento; il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno cinque mesi prima dell'uso, parimenti dicasi per i liquami di raccolta;
- 9) il divieto della monta naturale;
- 10) la mungitura degli animali sani prima di quella degli animali infetti o dubbi;
- 11) il latte degli animali che non presentano una reazione positiva alla tubercolosi può essere utilizzato previa autorizzazione del Servizio di Igiene degli allevamenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo a condizione che: a) sia posto in appositi contenitori separati identificati con contrassegni; b) sia conferito separatamente ad uno stabilimento dotato di attrezzatura idonea al trattamento termico che consenta di ottenere una reazione negativa alla prova della fosfatasi;
- 12) la rimozione dall'allevamento del latte di animali sani in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, è utilizzata esclusivamente per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte, dopo essere stato sottoposto ad un idoneo trattamento termico da effettuarsi sotto il controllo delle autorità competenti. Tuttavia detto latte può essere risanato direttamente nell'azienda di produzione, a condizione che l'azienda stessa sia in possesso di specifico impianto per il risanamento del latte autorizzato dall'autorità sanitaria locale e sotto il costante controllo del Servizio Veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio;
- 13) i vitelli nati da madri infette devono essere allevati in condizioni di isolamento e sottoposti alle opportune prove diagnostiche previste all'allegato I del D.M. 592/95 al fine di escludere l'eventuale trasmissione della malattia;
- 14) deve essere dato immediato avviso al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo di ogni nuovo caso di malattia o di morte o di macellazione d'urgenza;
- 15) l'attestato di allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi, rilasciato in data _____, è revocato - sospeso;

Alla custodia degli animali posti sotto sequestro sanitario si nomina la Sig.ra Sanfratello Giuseppa la quale osserverà le istruzioni scritte, impartite in data 06.02.2020 dal Servizio Veterinario, in base all'art. 9 del D.P.R. 320/54.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tar competente per territorio entro il termine massimo di 60gg dalla data di notifica del presente atto. La presentazione di eventuali ricorsi non ha comunque effetto sospensivo.

Il Servizio Veterinario dell'ASP di Palermo e, ove richiesto, gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

IL VETERINARIO DIRIGENTE

IL SINDACO

Firmato digitalmente da: solazzo giuseppe
Motivo: Sindaco
Luogo: Sclafani Bagni
Data: 14/02/2020 10:42:37